

COMUNE DI ROVERCHIARA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE) AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ART. 1 COMMI 837-845. APPROVAZIONE".

Il sottoscritto Toffanello dott. Paolo, nominato con delibera consiliare n. 2 del 05/03/2020, esecutiva, quale Revisore Unico del Comune di Roverchiara;

Ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio del Comune di Roverchiara di cui all'oggetto;

Considerato che la Legge di bilancio 2020 ha inteso raggruppare, a partire dal 1° gennaio 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/199, limitatamente alle strade di pertinenza di comuni e delle province e nello specifico:

- i commi da 816 a 836, dell'art. 1, disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da 837 a 845, dell'art. 1, disciplinano il Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
- i commi 846 e 847, dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamati:

- i commi da 816 a 847 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019 ed in particolare il comma 817 laddove prevede che "il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni tributari che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il comma 821, dell'art. 1, della citata legge n. 160/2019, il quale stabilisce che il Canone Unico viene disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13) che ha stabilito l'ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi composto da n. 63 articoli e n. 3 allegati;

Ritenuta congrua e legittima la proposta avanzata dall'Amministrazione;

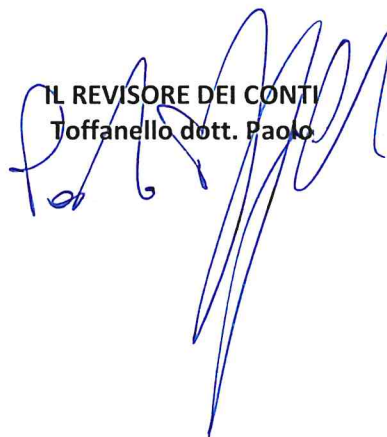
Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto, in generale, il D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi del sopra citato art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE) AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ART. 1 COMMI 837-845. APPROVAZIONE".

Rosà li, 29.03.2021


IL REVISORE DEI CONTI
Toffanello dott. Paolo